

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 312

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **CARPENEDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1992

Modificazione dell'articolo 21 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, concernente il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia di alcuni beni già appartenenti al demanio idrico

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 21 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, prevede il trasferimento gratuito al patrimonio disponibile della regione Friuli-Venezia Giulia dei beni che hanno cessato di appartenere al demanio idrico dello Stato a norma dell'articolo 829 del codice civile.

Il trasferimento riguarda i beni, situati nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, che abbiano perduto ogni funzione idraulica per effetto di opere di regimazione e di sistemazione dei corsi d'acqua poste in essere dall'amministrazione regionale o da altri enti regionali e che, infine, siano oggetto di programmi

di ricostruzione e di sviluppo. È affidato alla legge regionale regolare poi il passaggio di tali beni al patrimonio dei comuni interessati all'attuazione dei piani di ricostruzione; a tale adempimento la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha provveduto con la propria legge 27 dicembre 1990, n. 56.

La disposizione in esame, che interessa molti comuni, non ha però trovato ancora attuazione non solo per la complessità delle procedure ma anche per effetto di una interpretazione restrittiva, per la quale sono trasferibili solo i beni risultanti da opere realizzate dalla regione o da enti regionali.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al fine di consentire che il trasferimento sia attuato anche per i beni derivanti da interventi sia regionali che statali o anche soltanto statali, com'era nell'iniziale intenzione dei proponenti e com'è nel legittimo interesse delle amministrazioni comunali, si propone una modificazione dell'articolo 21 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, consistente nella soppressione della previsione limitativa.

Il presente disegno di legge propone esattamente negli stessi termini e con le stesse motivazioni la modifica legislativa già contenuta nel disegno di legge n. 2695 della passata legislatura, presentato su iniziativa del senatore Beorchia.

Il disegno di legge n. 2695 fu approvato dal Senato in data 18 dicembre 1991.

Si confida pertanto in un rapido e positivo esame del provvedimento.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. All'articolo 21, comma 1, della legge 1° dicembre 1986, n. 879, sono soppresse le parole «risalenti ad attività poste in essere dall'amministrazione regionale o da altri enti pubblici o privati del Friuli-Venezia Giulia».